

FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
CIG: 84049754C9

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

CPV: 24320000-3 prodotti chimici di base organici

L'appalto ha ad oggetto la fornitura, franco destinatario, di polielettrolita cationico in emulsione, da consegnarsi presso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa Giustina (BL), in cisternette da litri 1.000 per un quantitativo complessivo annuo presunto pari a circa 13 tonnellate.

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, minori e/o ulteriori forniture, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

2. LUOGO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna del materiale dovrà essere effettuata in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL).

L'ordinazione periodica del prodotto, commissionata sulla base delle esigenze di processo del Committente, sarà effettuata dallo stesso a mezzo fax o PEC con almeno una settimana di preavviso.

La ditta dovrà provvedere alle consegne con la periodicità convenuta nell'ordine, accompagnate da apposita bolla di accompagnamento in duplice copia.

La merce dovrà sempre essere consegnata unitamente alla scheda di sicurezza redatta secondo normativa vigente al momento della fornitura.

Le consegne dovranno essere eseguite in presenza del personale del committente e nel rispetto delle procedure di accesso e delle procedure operative previste per l'impianto che saranno comunicate tempestivamente all'appaltatore. Gli orari di ogni consegna saranno concordati con il responsabile dell'impianto e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso la sede di impianto.

3. TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura ha una durata stimata di 12 mesi ovvero fino al raggiungimento del quantitativo complessivo di 13 tonnellate, decorrenti presumibilmente dal 01.01.2021 e comunque dalla data della stipula del contratto, o dall'avvio dello stesso in via d'urgenza e, con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio della Società per un ulteriore anno alle medesime condizioni, qualora la legislazione vigente al momento del rinnovo lo consenta.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

4. VERIFICA DI CONFORMITA'

La fornitura riferita a ciascuno degli ordini periodici, sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016. La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. L'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore è subordinata al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente.

5. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

I prezzi offerti, al netto di IVA, dovranno considerarsi comprensivi di tutti gli oneri (trasporto in porto franco presso l'impianto di trattamento rifiuti in oggetto, imballaggio ed ogni altra spesa accessoria) e dovranno essere fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere il loro aggiornamento o revisione per aumento del costo dei materiali, del trasporto o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza, o nel corso delle forniture.

Il pagamento sarà effettuato, tramite bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura o se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

Ai sensi del 6 comma dell'118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

6. PENALI

A carico dell'Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera del 5% (cinque per cento) dell'ammontare netto dell'ordine periodico, per ogni giorno di ritardata esecuzione della consegna oltre la data concordata nell'ordine stesso.

Nel caso si dovessero riscontrare eventuali difformità tra il materiale proposto in sede di gara e quello effettivamente consegnato, nell'ambito di n. 2 forniture periodiche, l'Appaltatore è obbligato a provvedere tempestivamente alla consegna del prodotto proposto in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo per il committente. Alla terza fornitura periodica difforme dal materiale proposto in sede di gara, il committente potrà risolvere il contratto, senza che l'appaltatore possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.

Ogni eventuale variazione del prezzo offerto successiva alla gara medesima, determina l'annullamento della aggiudicazione e, a discrezione del responsabile del procedimento, l'avvio di una nuova procedura di gara oppure l'affido della fornitura alla ditta seconda migliore offerente, senza che nessuno dei concorrenti possa richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

7. ONERI PER LA SICUREZZA

Non vi sono oneri per la sicurezza trattandosi di mera fornitura senza posa in opera.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

8. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal legale rappresentante del Committente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal committente.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

- a) costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall' art.103 del D.lgs n. 50/2016;
- b) produrre copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione della fornitura.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata l'irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Qualora l'aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del contratto ovvero non costituisca la garanzia definitiva, il committente provvederà a revocare l'affidamento, ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.

9. RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

L'Appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del Committente o di terzi.

L'Impresa garantisce, solleva e manleva il Committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'Appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il Committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per

mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È in facoltà del Committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

11. RECESSO DAL CONTRATTO

È facoltà del Committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la perdita dei requisiti di abilitazione di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 102 del 04 luglio 2014 e ss.mm.ii;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;
- mancato pagamento dei premi assicurativi responsabilità civile e professionale.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'Appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il Committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreti per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.

13. RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

14. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore relative al presente rapporto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Belluno.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel

rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

LA DOLOMITI AMBIENTE SPA